



MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO di NUORO

Decreto n. 1/2008

IL DIRETTORE

- VISTO** il D.P.R. 18.04.1994 n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative in materia di lavori di facchinaggio;
- VISTO** l'art. 4 del D.P.R. 342/1994 citato, che attribuisce alle Direzioni Provinciali del Lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del D.P.R. predetto all'articolo 8;
- VISTO** il Decreto 30.06.2003, n. 221, contenente il Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 17 della legge 05.03.2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio;
- VISTO** il precedente Decreto in materia n. 03/2006 del 30.01.2006 della D.P.L. di Nuoro;
- INVITATE** le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo, con nota n. 6008 del 25/10/2007, a voler formulare proposte, integrazioni ed eventuali variazioni del tariffario per i lavori di facchinaggio in vigore per la provincia di Nuoro sino al 31/12/2007;
- PRESO ATTO** che solo la Lega Coop ha fornito suggerimenti in merito;
- RECEPITO** il Decreto 30.06.2003, n. 221 - Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio;
- RAVVISATA** La necessità di determinare le tariffe minime da valere per il prossimo biennio 2008-2009.

DECRETA

Le seguenti tariffe per le operazioni di facchinaggio nell'ambito della Provincia di Nuoro:

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le tariffe per le operazioni di facchinaggio per merci, materiali e cose svolte nel territorio della Provincia di Nuoro per conto delle aziende industriali, commerciali, agricole, autotrasporti e spedizioni, enti ecc., ovvero di coloro che si avvalgono dell'opera di facchini per l'esecuzione dei lavori in base al D.P.R. 18 aprile 1994 n. 342, sono disciplinate dai seguenti art. rapportate a peso lordo.

ART. 2 TARIFFE PER LAVORI SVOLTI PRESSO MAGAZZINI NEI CENTRI URBANI- SCALI FERROVIARI- AZIENDE INDUSTRIALI. COMMERCIALI E DI TRASPORTO.

- 2.1 Filatura fiocco confezionato con film in P.E. di balle di cascame poliestere, oleato non stirato e filato secco, con prelievo da pedane o da cassonetti in area imballo, con n. 8 fili di ferro e stoccaggio nella stessa area. **A balla forfait Euro 16,65**
- 2.2 Finitura fiocco confezionato con film in P.E. di balle di cascame poliestere. oleato non stirato e filato a secco, con prelievo da pedane o da cassonetti, in area imballo, legatura con 8 fili di ferro e stoccaggio nella stessa area. **A balla forfait Euro 14,01**

ART. 3 PRESTAZIONI IN ECONOMIA

In considerazione di eventuali difficoltà in ordine all'applicazione delle tariffe tabellari di carico e scarico relative a piccole partite (collettame), a movimenti vari; a lavori interni di magazzino, ad arrivo e consegna del dettaglio, la committenza si avvarrà dell'opera di facchini liberi esercenti o associati a **giornata di otto ore con una retribuzione giornaliera di Euro 122,64 dalla data del 01/01/2008** compresi gli oneri previdenziali e contrattuali. Si considera la settimana lavorativa di 40 ore distribuite in 5 giornate lavorative.

E' possibile richiedere prestazioni inferiori alle otto ore giornaliere qualora non si possa garantire una prestazione continuativa del predetto numero di ore, per tale eventualità si applicherà la **tariffa oraria corrispondente ad 1/8 della retribuzione giornaliera di cui al 1 comma, maggiorata del 5%: pari a Euro 16,06.**

Le prestazioni di emergenza non programmate daranno luogo ad una **indennità pari a Euro 15,00** purché l'operatore sia costretto ad utilizzare il mezzo proprio.

ART. 4 PRESTAZIONI IN ECONOMIA PER I LAVORI DI LIBERO FACCHINAGGIO PRESSO LE AZIENDE DI SPEDIZIONI. TRASPORTI E COMMITTENZA IN GENERE.

La tariffa a carico della committenza, per un massimo di otto ore diurne (06.00 - 22.00) per i lavori di carico e scarico, presa e consegna a domicilio di collettame o merci varie e similari, macchine casseforti ed affini nonché per qualsivoglia operazione di movimentazione merci all'interno o all'esterno di aziende pubbliche e private, è determinata in **Euro 122,64 con decorrenza dal 01/01/2008**. A partire dalla stessa data, le operazioni inerenti a traslochi con carico e scarico di mobili, arredi, ecc., la tariffa giornaliera per un massimo di otto ore diurne (06.00 - 22.00) è fissata in **Euro 137,72**. Le predette tariffe sono comprensive anche degli oneri previdenziali e assistenziali che l'organismo economico Cooperativa, Carovana e Compagnia, è obbligato a versare per conto dei propri lavoratori agli istituti previsti per legge.

ART. 5 LAVORI A MISURA

- Insacco PTA (sacconi 1000 Kg) a saccone	Euro	5.23
- Insacco PTA (sacconi 1200 Kg.) a saccone	Euro	6.22
- Insacco PTA (sacconi 1320 Kg) a saccone	Euro	6.90
- Carico autosilos PTA ad autosilos	Euro	13.01
- Insacco Chips Poliestere a saccone	Euro	3.30

Ai suddetti lavori eseguiti oltre l'orario normale di lavoro saranno applicate le maggiorazioni previste dagli art. 11 - 12 - 13 e 14 del presente decreto, calcolate sul valore orario relativo alle prestazioni in economia dell'operaio.

ART. 6 MAGGIORAZIONI PER SACCHI PICCOLI

Le tariffe di cui all'art. 3 devono essere maggiorate del 20% qualora il peso delle merci e dei prodotti in sacchi sia inferiore a Kg. 50

ART. 7 CARRELLO ELEVATORE

Il costo orario del carrello elevatore fino a Kg. 3.500, fornito dall'impresa esecutrice del lavoro per le prestazioni che ne richiedono l'utilizzo, è di **Euro 23,65 compreso l'operatore.**

ART. 8 LAVORI ESEGUITI SOTTO LA PIOGGIA. IN CELLE FRIGORIFERE CON TEMPERATURA SOTTO ZERO GRADI O IN PARTICOLARI CONDIZIONI DISAGIATE.

Per tutte le operazioni di facchinaggio di cui agli art. 2 e 3 da effettuarsi nelle condizioni sopradette, le relative tariffe saranno **maggiorate in ragione del 20%.**

ART. 9 LAVORI SVOLTI FUORI SEDE

I lavori svolti oltre un raggio di Km. 5 dalla casa comunale saranno maggiorati del 30% comprese le spese di viaggio.

Per le prestazioni che richiedono l'utilizzo del carrello elevatore il relativo costo di trasporto dovrà essere oggetto di trattativa.

ART. 10 INDENNITÀ DI ATTESA

Qualora per cause di forza maggiore non imputabili alla committenza, i lavori inizino con un ritardo di oltre un'ora, a ciascun lavoratore sarà corrisposta un'indennità di **Euro 8,58 per ogni ora o frazione trascorsa in attesa.**

ART. 11 LAVORO STRAORDINARIO DIURNO SVOLTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre il normale orario di lavoro del committente e, comunque, tra le ore 6.00 e le 22.00, per il quale si darà luogo **alla maggiorazione del 25%.**

ART. 12 LAVORO DIURNO SVOLTO DI SABATO. DOMENICA E NELLE FESTIVITÀ* NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI.

Quando le operazioni di facchinaggio, vengono svolte nella giornata di sabato, tra le ore 6.00 e le ore 22.00, le tariffe di cui ai precedenti art. 2 e 3 sono **maggiorate del 30%.** Le stesse operazioni svolte di domenica, durante il medesimo orario 6.00 - 22.00, comporteranno un aumento delle tariffe di cui ai predetti art. 2 e 3 del **50%.** Qualora tali operazioni si effettuino nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali, le tariffe di cui ai suddetti articoli saranno maggiorate del **100%.** Detta percentuale di maggiorazione sarà applicata nell'arco dell'intera giornata dalle ore 0.00 alle ore 24.00.

ART. 13 LAVORO NOTTURNO SVOLTO DAL LUNEDÌ AL SABATO

Qualora le operazioni di facchinaggio si svolgano di notte da lunedì al sabato, le tariffe di cui agli art. 2 e 3 subiranno una **maggiorazione del 50%.**

Per lavoro notturno si intende quello svolto nell'arco orario compreso tra le 22.00 e le 6.00.

ART. 14 LAVORO NOTTURNO SVOLTO DI DOMENICA

Qualora le operazioni di facchinaggio si svolgano in notturno di domenica le tariffe di cui ai precedenti art. 2 e 3 saranno **maggiorate dell'80%.**

ART. 15 DIVIETO CUMULO MAGGIORAZIONI

Le percentuali di maggiorazione comprese nell'intero tariffario non sono cumulabili fra di loro.

ART. 16 MAGGIORAZIONI PER L'IMPIEGO DEL CARRELLO ELEVATORE OLTRE L'ORARIO NORMALE DI LAVORO.

Qualora le prestazioni della fattispecie in argomento prevedano l'impiego del carrello elevatore oltre l'orario normale di lavoro, le maggiorazioni previste dagli art. 11 - 12 - 13 e 14 saranno applicate al valore orario relativo alle prestazioni in economia dell'operaio.

ART. 17 SALARIO DIRETTO AI LAVORATORI CHE OPERANO NEL SETTORE FACCHINAGGIO DA CALCOLARE NELLE TARIFFE DI FACCHINAGGIO DI CUI ALL'ART. 3.

Paga base	50,00%
-----------	--------

Gratifica natalizia	4,50%
Ferie non godute	2,50%
Festività non godute	2,50%
Indennità di anzianità	2,50%
14^ mensilità	4,00%
TOTALE	66,00%

Le Cooperative e le Carovane facchini provvederanno direttamente alla copertura dei rischi contro gli infortuni e contro le malattie, al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli assegni familiari e, per quanto altro disposto dalle leggi in tema di assicurazione previdenziale ed assistenziale a favore, del personale occupato nelle operazioni di facchinaggio; inoltre, sopporteranno direttamente gli oneri di tutti gli Istituti professionali; ferie, festività, gratifica natalizia, ecc..

Le tariffe a quintale, a chilogrammo o in economia sono state calcolate in modo da comprendere tutti i contributi ed istituti predetti, tanto per facchini riuniti in Cooperative, Carovane ed organismi ivi operanti, quanto per i facchini liberi esercenti.

ART. 18 VALIDITÀ DELLE TARIFFE

Il presente tariffario ha validità biennale dal 01/01/2008 fino al 31/12/2009 e sarà trasmesso al BURAS per la pubblicazione.

Nuoro, li 25 Gennaio 2008

IL DIRETTORE PROVINCIALE

F.to (D.ssa Maria Cristina Madeddu)